



# COMUNE DI CEPPALONI

## PROVINCIA DI BENEVENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. REG. 22

Seduta del 30-07-2021

Prot. n° \_\_\_\_\_ del 04-08-2021

OGGETTO: **Aliquote 2021 e tariffe servizi a domanda individuale 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 11:30, nella Casa comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Cav. GIUSEPPE FANTASIA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dei componenti sono presenti n. 11 e assenti 2, come da seguente prospetto:

|                                      |   |                        |   |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| DE BLASIO ETTORE CARMELO<br>LEOPOLDO | P | PUGLIESE DOMENICO      | P |
| CATAUDO CLAUDIO                      | P | MAZZONE MARA           | P |
| BARONE EMANUELA                      | P | PEPICELLI STEFANIA     | P |
| TRANFA CLORINDO                      | P | FIORILLO ELIO GRAZIANO | A |
| CALABRESE GIUSTINO                   | P | CALIENDO ANGELINA      | A |
| FANTASIA GIUSEPPE                    | P | Imbriani Emilio        | P |
| CAVAIUOLO CARMEN                     | P |                        |   |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Pezzolla.

Richiamato l'art. 1, c. 639, della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce, a decorrere dal 2014, l'imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

Considerato che la I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili - escluse le abitazioni principali e - di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, e nella Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Visto il D.M. dell'Interno del 25.01.2019 con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) a mente del quale "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-

legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

che il comma 37 dell'art. 1 della L. 205/2017 ha confermato anche per il 2018 la disposizione appena menzionata;

che la L. 145/2018 (legge di bilancio statale 2019) non ha previsto proroghe della disposizione testè indicata;

- 1) presa d'atto delle variazioni legislative di cui alla Legge di Stabilità 2020 e 2021 che prevede l'esenzione del tributo locale per le abitazioni principali e la integrale copertura del mancato gettito da trasferimenti erariali;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Relaziona il Sindaco

Si allontana il Cons. Cataduo.

Il Cons. Imbriani rileva come neppure quest'anno sia stato dato seguito alla differenziazione delle tariffe per quanto concerne la mensa scolastica, su base ISEE, come previsto dal regolamento.

Si passa alla votazione: 8 favorevoli, 2 contrari (Imbriani e Pepicelli), zero astenuti.

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'esercizio finanziario 2021 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2020 così come da prospetto che segue:

IMU come da delibera di C.C. n. 17/2020;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF come da delibera di C.C. n. 6/2020: 6,50 per mille;

costi del servizio a domanda individuale alla mensa scolastica (delibera di C.C. n. 15/2020) con copertura del servizio a carico degli utenti in misura pari al 68,31%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

|                          | Costo di n. 1 pasto a carico degli utenti | Costo di n. 1 pasto a carico del Comune | Costo totale per ogni pasto | % copertura a carico utenti |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Tariffe mensa scolastica | € 2,35                                    | € 1,00                                  | € 3,44                      | 68,31%                      |

2. di dare atto che le previsioni di gettito iscritte a bilancio sia per l'I.M.U. sono compatibili con le previsioni attese;

3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

3. Con separata votazione, 8 favorevoli, 2 contrari (Imbriani e Pepicelli), zero astenuti, il presente atto è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 attesa la prossima scadenza di approvazione del bilancio di previsione 2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Ettore Carmelo Leopoldo De Blasio

IL PRESIDENTE

Cav. GIUSEPPE FANTASIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Francesco Pezzolla

---

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Caiola

---

Il sottoscritto Angelo Mazzone certifica che la deliberazione di cui sopra viene pubblicata all'ALBO PRETORIO in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.  
Ceppaloni, addì 04-08-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ATTI  
ANGELO MAZZONE